

Bergamo, lì 25 ottobre 2017

A tutti i clienti

Loro Sedi

Circolare n. 5/2017

Oggetto: Dal 12.10.2017 decorre l'obbligo di comunicare, attraverso i canali telematici INAIL, tutti gli eventi infortunistici compresi quelli che comportano l'assenza anche di un solo giorno.

Dopo un anno esatto dall'istituzione del SINP - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sorge un nuovo obbligo in capo ai soggetti assicurati. A decorrere infatti dal **12.10.2017** i datori di lavoro dovranno **comunicare** all'Inail anche gli infortuni che comportano **l'assenza dal lavoro di almeno un giorno** (escluso quindi quello in cui è avvenuto l'evento). Tale obbligo nasce dopo che è divenuto operativo il SINP, ad opera del D.M. 25.05.2016, n. 183 che attua la delega normativa. Il SINP, per espressa previsione dell'art. 8 D.Lgs. n. 81/2008 più noto come Testo Unico della Sicurezza, ha come obiettivo quello di fornire dati utili per **orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione** degli infortuni e delle malattie professionali attraverso **l'utilizzo integrato** delle informazioni disponibili nei sistemi informativi.

Proprio la necessità di disporre della completa conoscenza degli eventi infortunistici, elemento ineludibile per la funzionalità del SINP, ha fatto sì che il legislatore prevedesse (si veda art. 18, c. 1, lett. r) D.Lgs. n. 81/2008) l'obbligo di comunicare, con **finalità meramente statistiche ed entro i 2 giorni** dalla ricezione della certificazione medica attestante l'evento traumatico, tutti i dati e le informazioni degli infortuni che impongono l'assenza dal lavoro di almeno un giorno. La comunicazione dovrà essere effettuata per il tramite del **canale telematico** attraverso il modulo unificato "denunciacomunicazioni infortuni".



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BERGAMO

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio
24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 5 - Tel. 035.22.06.83 r.a. - Fax 035.23.64.96
Partita IVA 01347740167 - Codice fiscale DDI GPP 52M31 L583Y
E-mail: consulenzalegalesocietaria@studiodidio.it - consulenzasocietaria@studiodidio.it
consulenzalavoro@studiodidio.it www.studiodidio.it

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

È, nei fatti, un obbligo aggiuntivo rispetto a quello già previsto in caso di assenza per infortunio superiore a 3 giorni. In questo ultimo caso, la denuncia "ordinaria", ovvero quella utile per i fini assicurativi, già assolve **gli obblighi statistici-informativi introdotti dal 12.10.2017**. Nel caso in cui, invece, l'infortunio inizialmente con assenza inferiore a 3 giorni, si protragga oltre il 3° giorno si ritiene, allo stato dei fatti, che la denuncia iniziale debba essere **integrata con i dati previsti per la denuncia con finalità assicurative ai sensi art. 53 D.P.R. n. 1124/1965**.

Qualora non si ottemperasse ai suesposti obblighi (omissione, invio tardivo, inesatta o incompleta compilazione) il datore di lavoro incorrerebbe nelle **sanzioni amministrative**:

- in caso di assenza di almeno un giorno, da 548 a 1.978,80 euro;
- in caso di assenza superiore a 3 giorni da 1.096 a 4.932 euro.

Pertanto Vi ricordo la necessità di comunicare tempestivamente allo Studio ogni evento definito come "infortunio", anche se della durata di un giorno (escluso quello dell'evento) e di fornire la certificazione medica entro e non oltre 24 ore dalla ricezione, così da consentire il regolare perfezionamento dell'adempimento presso gli uffici competenti.

Ritenendo

quindi, escluso da ogni responsabilità codesto Studio nel caso di tardiva ed omessa comunicazione dell'evento.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo

cordiali saluti.


Avv. Dott. Giuseppe Di Dio



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BERGAMO

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio
24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 5 - Tel. 035.22.06.83 r.a. - Fax 035.23.64.96
Partita IVA 01347740167 - Codice fiscale DDI GPP 52M31 L583Y
E-mail: consulenzalegalesocietaria@studiodidio.it - consulenzasocietaria@studiodidio.it
consulenzalavoro@studiodidio.it www.studiodidio.it